

ADEMPIMENTI

Il bilancio finale di liquidazione

di **Federica Furlani**

La **procedura di liquidazione**, volta a realizzare le risorse aziendali e ad estinguere le posizioni debitorie della società, si **conclude**, dal punto di vista dell'informativa contabile, con la redazione obbligatoria del c.d. **bilancio finale di liquidazione**, che ha il compito di **rendicontare** sinteticamente sui risultati economici, finanziari e patrimoniali raggiunti dall'attività svolta dai liquidatori e di indicare le **quote di riparto finale** spettanti a ciascun socio.

L'[articolo 2492 cod. civ.](#) stabilisce infatti che *“Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il **bilancio finale**, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo. Il bilancio, sottoscritto dai **liquidatori** e accompagnato dalla **relazione dei sindaci** e del soggetto incaricato di effettuare la **revisione legale dei conti**, è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese”*.

Il **bilancio finale di liquidazione** si compone pertanto di due parti:

- **il bilancio finale in senso stretto**
- **il piano di riparto.**

Per quanto riguarda il contenuto del **bilancio finale** in senso stretto, il principio contabile **Oic 5** dedicato ai **“Bilanci di liquidazione”** ritiene essenziale innanzitutto la presenza dello **stato patrimoniale** e del **conto economico relativo al periodo che intercorre fra la data di inizio dell'esercizio e quella di chiusura della liquidazione**.

Raccomanda inoltre, per la sua utilità (che può dipendere dalla durata della fase liquidatoria, dalla numerosità e complessità delle operazioni svolte, dalla significatività dei valori interessati dalla liquidazione, etc.) la **redazione di un conto economico generale riassuntivo, riferito cioè all'intera procedura di liquidazione**, che si apre contabilmente con il bilancio iniziale di liquidazione. In tal modo, il conto economico rifletterà direttamente il **risultato economico totale della liquidazione**, articolato nei relativi componenti positivi e negativi.

Per tali documenti non è previsto uno schema rigido, ma **è consigliabile l'utilizzo degli schemi di cui agli [articoli 2424 e 2425 cod. civ.](#)**, seppure con i necessari adattamenti e semplificazioni, al fine di dare coerenza con il dettato normativo previsto per i bilanci intermedi e relativa uniformità formale.

Il **principio contabile** evidenzia inoltre come sia *ampiamente diffusa (per quanto non unanime) la tesi in base alla quale le specifiche esigenze informative ed il particolare meccanismo di*

*approvazione di tale bilancio rendono fondamentale la presenza anche della **nota integrativa** e soprattutto della **relazione sulla gestione** (liquidatoria) in cui dovrebbero confluire le informazioni esplicative sull'andamento della gestione (passata) dei liquidatori.*

La **nota integrativa** dovrebbe, tra le altre cose, dedicare un approfondimento nel caso di sussistenza, nello stato patrimoniale finale, di **elementi attivi/passivi non ancora realizzati/estinti**, per l'eventuale presenza di assegnazione di beni in natura ai soci o per esposizioni debitorie non ancora estinte.

Per quanto riguarda il **piano (o prospetto) di riparto**, che è opportuno sia contenuto all'interno della **nota integrativa** del **bilancio finale di liquidazione** o come suo allegato, esso deve indicare ciò che può essere **ripartito ai soci** (ed agli altri soggetti che eventualmente abbiano diritto ad una quota finale in sede di liquidazione, come i titolari di strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'[articolo 2346, comma 6, cod. civ.](#), diversi sia dalle azioni che dalle obbligazioni), ovvero l'**attivo netto residuo** (al netto degli eventuali acconti sulle quote di riparto già corrisposti), che può essere costituito non solo da **disponibilità liquide**, ma anche da **beni in natura non venduti** o **crediti** da assegnare ai soci.

Predisposto il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono adempiere al regime di pubblicità legale, **depositandolo presso il Registro delle Imprese competente**, in modo da permettere ai soci di proporre reclamo.

Il piano di riparto può quindi o essere **approvato espressamente** dai soci (prima del decorso di novanta giorni) o **solo tacitamente** ([articolo 2493, comma 1, cod. civ.](#)), **decorsi novanta giorni dalla sua iscrizione** presso il Registro delle Imprese senza che via siano stati reclami da parte dei soci stessi.

Il **riparto**, secondo la dottrina prevalente, non può avvenire se non dopo l'**approvazione** da parte di tutti i soci, **espressa** o **tacita**, del **bilancio finale di liquidazione**.

